

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 14 aprile 2014

Comunicazione n. 4/2014

Oggetto: D.Lgs n. 39/2014 – nuovo obbligo per i datori di lavoro in caso di mansioni a diretto e regolare contatto con minori.

Gentile cliente,

La presente per informarLa che il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs n. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

A partire da tale data, i datori di lavoro che intendano assumere una persona per lo svolgimento di mansioni o attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno **preventivamente** acquisire un certificato al fine di verificare l'inesistenza in capo a tale persona di condanne per reati sui minori, ovvero se vi è stata irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il mancato adempimento dell'obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 ad € 15.000,00 a carico del datore di lavoro.

L'obbligo trova applicazione **nei confronti di tutti i soggetti identificabili come datori di lavoro**, sia che si tratti di persone fisiche sia di persone giuridiche ed in qualsiasi forma costituite (anche associazioni ed Onlus), che impieghino dei lavoratori mediante un contratto di lavoro di qualunque natura (lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo, lavoro accessorio, lavoro domestico, volontariato, ecc...), con l'esclusione del tirocinio, che per sua natura non costituisce un rapporto di lavoro.

Tale obbligo si applica ai soli rapporti instaurati **a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, quindi non si applica a quelli già in corso alla data del 6 aprile 2014.**

La richiesta di rilascio del certificato penale (Allegato A pag. 1) deve essere presentata al casellario giudiziale ed è un onere in capo al datore di lavoro, che a tal proposito dovrà farsi preventivamente rilasciare dal lavoratore un **apposito consenso** (Allegato A pag. 2)

Considerato che il rilascio non sarà immediato, il Ministero della Giustizia ha affermato che il datore di lavoro potrà comunque assumere il lavoratore, in attesa del certificato, a condizione che questi sottoscriva una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (Allegato B) nella quale attesti l'assenza di condanne a suo carico per i reati di cui sopra, ovvero l'assenza di sanzioni interdittive.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento nel limite delle proprie competenze in materia.

Cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto